



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

Santa Croce sull'Arno, li 16/06/2021

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI CIRCOLARE N. 14/2021

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urli
(avvocato)

**VERSAMENTO IMPOSTE DERIVANTI DAL MODELLO REDDITI 2021:
PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2021**

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2021 e dal modello Irap 2021: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2020 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2021.

Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

Il versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 in scadenza al 30 giugno 2021 ovvero al 30 luglio 2021 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.



Il secondo acconto 2021 è in scadenza al 30 novembre 2021 e non può essere rateizzato.

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2021 e del modello Irap 2021 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 solo per importi al più pari a 5.000 euro. L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;
- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di home/remote banking forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2020:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2020, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2021;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2020 (come consentito dalla L. 21/2021), il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2021 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 20 agosto 2021, cadendo il 31 luglio 2021 di sabato);
- se il bilancio dell'esercizio 2020 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2021, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 20 agosto 2021.

DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021

Il diritto camerale è un diritto dovuto annualmente alla Camera di Commercio da parte di tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese e anche dai soggetti iscritti solo al REA (Repertorio Economico Amministrativo). Il diritto è dovuto alle sedi delle Camere di Commercio ove la società ha la sede legale ovvero le unità locali, sedi secondarie o uffici di rappresentanza. Gli importi dovuti sono definiti annualmente dal Ministero dello Sviluppo economico.

Soggetti obbligati

Sono obbligati al pagamento del diritto annuale:

- imprese individuali iscritte o annotate nella sezione ordinaria e speciale;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società di persone;
- società di capitali;
- società cooperative e consorzi;
- enti economici pubblici e privati;
- aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000;
- Geie - Gruppo europeo di interesse economico;
- società tra avvocati previste dal D.Lgs. 96/2001;
- società tra professionisti (Stp);
- imprese estere con unità locali in Italia;
- società consortili a responsabilità limitata per azioni.

Le *start up* innovative (e gli incubatori certificati) che possiedono i requisiti previsti dal D.L. 179/2012 e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro Imprese hanno diritto all'esenzione del pagamento del diritto annuale non oltre il quinto anno successivo all'iscrizione.

Le piccole e medie imprese innovative (Pmi innovative) sono, invece, tenute al versamento del diritto annuale.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento del diritto annuale:

- le imprese nei confronti delle quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nell'anno 2020 (salvo l'esercizio provvisorio dell'attività);
- le imprese individuali che abbiano cessato l'attività nell'anno 2020 ed abbiano presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio 2021;
- le società ed altri enti collettivi che abbiano approvato il bilancio finale di liquidazione nell'anno 2020 e abbiano presentato la domanda di cancellazione al Registro Imprese entro il 30 gennaio 2021;
- le cooperative nei confronti delle quali l'Autorità governativa abbia adottato un provvedimento di scioglimento (come prevede l'articolo 2545-*septiesdecies*, cod. civ.) nell'anno 2020.

Il calcolo del diritto annuale

Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) con la **nota n. 286980 del 22 dicembre 2020** ha confermato per l'anno 2021 la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale come determinato dall'articolo 28, comma 1, D.L. 90/2014.

Le imprese individuali e i soggetti iscritti al Rea pagano un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Il pagamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 entro il termine previsto per il



pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro 30 giorni dalla data di scadenza con la maggiorazione dello 0,40%.

Per i soggetti individuati nella seguente tabella, gli importi del diritto annuale sono fissi (da arrotondare all'unità di euro nella compilazione del modello F24 per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5 o per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5):

Tipologia d'impresa/società	Costi sede	Costi U.I.*
Imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (comprese le società semplici non agricole e le società tra avvocati)	€ 120,00	€ 24,00
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€ 53,00	€ 11,00
Società semplici agricole	€ 60,00	€ 12,00
Unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero	---	€ 66,00
Soggetti iscritti al Rea (associazioni, fondazioni, comitati, etc.)	€ 18,00	---
* L'importo relativo alle unità locali è calcolato nella misura del 20% del diritto dovuto per la sede principale , fino a un massimo di 200 euro per ognuna di esse, a eccezione dei soggetti iscritti solo al Rea che pagano solo il diritto fisso di 18 euro.		

Tutte le altre imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, anche se annotate nella sezione speciale, versano un importo del diritto annuale commisurato al fatturato complessivo realizzato nell'anno precedente.

Aliquote in base al fatturato 2020 ai fini Irap		
fatturato		aliquote
da euro	a euro	
0	100.000,00	€ 200,00 (misura fissa)
oltre 100.000	250.000,00	0,015%
oltre 250.000	500.000,00	0,013%
oltre 500.000	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000	---	0,001% (fino ad un <i>max.</i> di € 40.000)

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote, per tutti i successivi scaglioni, fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa nel 2020: **sul totale così determinato va applicata una riduzione del 50%.**

Si ricorda alla gentile Clientela che il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato per il triennio 2020/2022 l'incremento del 20% degli importi dovuti a titolo di diritto annuale di competenza di Camere di Commercio che con apposite delibere hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.

È quindi opportuno verificare la ricezione via pec della lettera informativa inviata dalla propria Camera di Commercio e, qualora si intenda affidare allo Studio il conteggio dell'importo del diritto annuale CCIAA per l'anno 2021, comunicatecela via e-mail.



Unità locali

Le imprese che esercitano l'attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ogni unità e alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 200 euro per ciascuna unità locale (l'arrotondamento all'unità di euro deve essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi sia per la sede che per le unità locali vanno invece mantenuti 5 decimali). Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, va compilato sul modello F24 un rigo per ognuna di esse indicando distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di Commercio, la relativa sigla provincia, l'anno di riferimento 2021 e il codice tributo 3850.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero devono versare per ciascuna di esse in favore della Camera di Commercio nel cui territorio competente sono ubicate, un diritto annuale pari a 66 euro.

Conseguenze del mancato pagamento

Il pagamento del diritto annuale è condizione, dal 1° gennaio dell'anno successivo (articolo 24, comma 35, L. 449/1997), per il rilascio delle certificazioni da parte dell'ufficio del Registro Imprese.

Il sistema informatico nazionale delle Camere di Commercio, quindi, non permette l'emissione di certificati relativi ad imprese non in regola con il pagamento.

Spesso l'impresa si accorge di non essere in regola con il pagamento del diritto annuale soltanto in occasione della richiesta di un certificato, scoprendo così che non può essere rilasciato a causa del debito per il diritto annuale non versato.

ISA: CAUSE DI ESCLUSIONE CON E SENZA OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

Con l'inizio del "periodo dichiarativo" ovvero la compilazione dei modelli di dichiarazione riguardanti l'anno d'imposta 2020, si apre anche la stagione degli Isa, quegli indicatori sintetici di affidabilità fiscale giunti oramai alla terza edizione che hanno rimpiazzato l'ultraventennale disciplina dei precedenti studi di settore.

In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 148 del DL 34/2020, che ha introdotto la possibilità di individuare ulteriori cause di esclusione dagli Isa per i periodi d'imposta 2020 e 2021, in data **2 febbraio 2021** è stato emanato il **Decreto** con il quale il **Mef** ha introdotto le seguenti fattispecie soggettive:

Nuove cause di esclusione (con obbligo di compilazione del modello Isa)

- soggetti che per il periodo d'imposta 2020, rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi;
- soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019;
- soggetti che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici di attività riportati nell'allegato 1 del citato D.M. 2 febbraio 2021 (occorre tenere presente che questo allegato 1 - causa refuso - è stato "sostituito" dall'allegato 11 al D.M. 30 aprile 2021 di cui diciamo oltre).

Successivamente, con un nuovo **Decreto del Mef datato 30 aprile 2021** sono state individuate ulteriori fattispecie di esclusione dall'applicazione degli Isa, questa volta riconducibili a specifici codici di attività Ateco riportati nell'allegato 12 del citato D.M..

L'aspetto operativo che va rimarcato con riferimento a questi nuovi casi di "esclusione" dall'applicazione degli Isa è, tuttavia, la previsione da parte dei contribuenti dell'obbligo di compilazione del modello, nonostante allo stesso venga sostanzialmente assegnata una valenza "statistica".

Accanto a questo onere di compilazione del modello si aggiunge, purtroppo, un ulteriore elemento negativo rappresentato dalla impossibilità in questi casi di poter accedere ai benefici del cosiddetto "regime premiale" in caso di "buona pagella Isa" (si rimanda, a questo proposito, alla specifica informativa pubblicata nel precedente numero di maggio), attesa la sostanziale irrilevanza dei dati evidenziati nei modelli che condurranno, verosimilmente, ad un esito di incalcolabilità del *software* ISA2021.

Compilazione semplificata per le nuove esclusioni

Con la recentissima **circolare 6/E del 4 giugno 2021** l'Agenzia delle entrate ha precisato al paragrafo 3.2 che i soggetti interessati dalle nuove cause di esclusione dovute al Covid-19 in precedenza descritte potranno evitare di acquisire dal cassetto fiscale i dati storici "precalcolati", limitandosi quindi alla sola compilazione del modello Isa.

Oltre ai descritti elementi di novità nella disciplina degli Isa riferiti alla stagione 2020, possiamo osservare che nella disciplina Isa sono comunque presenti ulteriori situazioni di esclusione in relazione alle quali occorre distinguere tra:

- quelle che comunque comportano un obbligo di compilazione ancorché "statistico (al pari delle descritte esclusioni determinatesi a seguito dell'emergenza Covid)
- quelle che al contrario determinano un esonero pressoché "totale" che coinvolge non solo l'esito del *software* di calcolo ma anche la compilazione del modello stesso.

Vediamo, quindi, di distinguere le ipotesi che integrano le 2 fattispecie.

Cause di esclusione senza obbligo di compilazione del modello Isa

- contribuenti che hanno iniziato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta;
- contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa;
- **contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività;**
- contribuenti forfetari, minimi e altri che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l'Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l'attività esercitata;
- Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 80 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);
- Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 Codice Terzo settore (caso non ancora attivo);
- Imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 (caso non ancora attivo);
- società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
- soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'Isa BG72U;

- corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'Isa BG77U.

Tra le categorie sopra elencate merita un ulteriore approfondimento l'ipotesi dei *“contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività”* posto che in essa potrebbero trovare spazio le ipotesi più diversificate. Infatti, nelle *“Istruzioni Parte Generale”* alla compilazione dei modelli ISA2021 viene riportata una elencazione che si precisa essere *“a titolo esemplificativo”* e che, quindi, può certamente essere integrata da altre fattispecie ritenute in condizioni di normale svolgimento dell'attività.

Esemplificazioni di casi di non normale svolgimento dell'attività

- periodo in cui l'impresa è in liquidazione ordinaria, oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- periodo in cui l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale (ad esempio, costruzione impianto protratta oltre il primo periodo d'imposta per cause indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, mancato rilascio autorizzazioni amministrative, attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell'attività produttiva);
- periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto il periodo d'imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l'unica azienda;
- periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA;
- modifica in corso d'anno dell'attività esercitata (laddove attività cessata e iniziata siano contraddistinte da codici attività non compresi nello stesso Isa);
- professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
- caso di eventi sismici:
 - se vi sono danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso;
 - se vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo;
 - per i contribuenti che, successivamente all'evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell'attività in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto;
 - per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

Altre cause di esclusione con obbligo di compilazione del modello Isa

- **imprese c.d. multiattività;**
- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva.

Relativamente ai contribuenti multiattività in precedenza elencati le *“Istruzioni Parte Generale”* alla compilazione dei modelli ISA2021 precisano che l'esclusione dal calcolo col *software* ISA2021 (pur con l'obbligo di compilazione del modello) riguarda solo i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non

rientranti nel medesimo Isa, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività "non prevalenti" (comprehensive delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa) superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

LA DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO IN TEMPO DI PANDEMIA

La disciplina delle società non operative o di comodo è stata introdotta dall'articolo 30, L. 724/1994. Successivamente, ad opera del comma 36-*decies*, articolo 2, D.L. 138/2011 è stata ampliata la categoria delle società rientranti nella normativa.

Il precetto ha introdotto un meccanismo di calcolo basato sull'applicazione di apposite percentuali di "rendimento" ad alcune voci dell'attivo patrimoniale tale da determinare un ricavo figurativo che la società deve raggiungere per evitare di essere considerata di comodo.

Nel 2011 il comma 36-*decies* dell'articolo 2, D.L. 138/2011, ha stabilito che anche le società che hanno conseguito per 5 periodi di imposta consecutivi una perdita fiscale, a prescindere dal calcolo di cui sopra, devono essere considerate non operative.

I soggetti potenzialmente attratti nella disciplina delle società di comodo, quindi le società che risultano non operative oppure in perdita sistematica, possono disapplicare la normativa di riferimento:

- in modo automatico, qualora ricorrano le previste cause di esclusione o di disapplicazione;
- in conseguenza dell'accoglimento di apposita istanza di interpello presentata alla DRE;
- mediante auto-disapplicazione, se sussistono oggettive condizioni di disapplicazione da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Preliminarmente, è opportuno ricordare che la disciplina prevede che sono esclusi dall'ambito di applicazione, a prescindere dal verificarsi dei presupposti di legge, i seguenti soggetti:

- le società cooperative di mutua assicurazione;
- gli enti residenti, commerciali e non;
- le società consortili;
- le società semplici;
- le società e gli enti non residente senza stabile organizzazione in Italia;
- le *start up* innovative.

I soggetti che non sono esclusi possono tuttavia non applicare la normativa per effetto o delle cause di esclusione ovvero delle cause di disapplicazione.

In particolare tali cause operano automaticamente con la semplice indicazione della causa in dichiarazione, ma mentre le cause di esclusione operano indifferentemente per le società di comodo e in perdita sistematica, così non è per le cause di disapplicazione, che differiscono a seconda che ci si trovi di fronte ad una delle due tipologie di azienda.

In primis le cause di esclusione trovano applicazione verso:

• i soggetti obbligati di costituirsi sotto forma di società di capitali
• i soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta (non derivante dal verificarsi di una operazione straordinaria)
• le società in amministrazione straordinaria
• le società ed enti quotati, o che controllano società ed enti quotati, o che siano dalle stesse, anche indirettamente, controllate
• le società esercenti pubblici servizi di trasporto
• le società con un numero di soci non inferiore a 50 per la maggior parte del periodo d'imposta

- le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10 unità
- società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
- società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del Conto economico) superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale
- società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
- società che conseguano il livello di affidabilità fiscale in base agli Isa
- società consortili.

Diversamente le cause di disapplicazione per le società non operative sono le seguenti:

- società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della successiva dichiarazione dei redditi
- società assoggettate a procedure concorsuali
- società sottoposte a sequestro penale o confisca o, comunque, per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario
- società con immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato, limitatamente a tali immobili
- società con partecipazioni non di comodo, escluse dalla disciplina, anche a seguito dell'accoglimento dell'istanza di interpello, limitatamente a tali partecipazioni
- società che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello in relazione a precedenti periodi d'imposta, in relazione a presupposti non modificatisi
- società che esercitano esclusivamente attività agricola
- società per le quali gli adempimenti sono stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza

➔ Occorre a questo punto introdurre una importante riflessione che si rivolge al periodo pandemico in corso. In particolare è prevista la disapplicazione automatica della disciplina (per l'anno in corso e per il successivo) per le società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari siano stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, L. 225/1992. Ad oggi non è intervenuta una indicazione netta da parte dell'Agenzia delle entrate, seppur auspicata, ma si ritiene sia possibile una interpretazione estensiva che veda la disapplicazione automatica per effetto delle sospensioni e dei differimenti delle imposte ad opera dei vari decreti succedutisi nel corso del 2020 e 2021.

Per le società in perdita sistemica operano invece le seguenti cause di disapplicazione automatica:

- società in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal Registro Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva
- società assoggettate a procedure concorsuali
- società sottoposte a sequestro penale o confisca o, comunque, per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario
- società con partecipazioni in cui il valore economico è prevalentemente riconducibile a società non in perdita sistemica, anche a seguito dell'accoglimento dell'istanza di interpello, a condizione che la società non svolga attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di tali partecipazioni
- società che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello in relazione a precedenti periodi d'imposta, in relazione a presupposti non modificatisi
- società con margine operativo lordo positivo (differenza tra gli aggregati A e B del conto

economico, escluse le voci B10, B12 e B13)
<ul style="list-style-type: none"> • società per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza
<ul style="list-style-type: none"> • società per le quali risulta positiva la somma algebrica tra le perdite fiscali e gli importi che non concorrono alla formazione de reddito (proventi esenti, esclusi, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, agevolazioni)
<ul style="list-style-type: none"> • società che esercitano esclusivamente attività agricola
<ul style="list-style-type: none"> • società con elevata affidabilità rispetto agli Isa
<ul style="list-style-type: none"> • società che si trovano nel primo periodo d'imposta



Tenuto conto che la pandemia ha avuto il suo inizio nel periodo di imposta 2020 e tenuto conto del quinquennio si ritiene che le società potranno disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistemica a partire dalla dichiarazione relativa al 2021 con riferimento al quinquennio 2016 – 2020.

Si ricorda infine che in assenza della possibilità di applicare una delle cause di esclusione o disapplicazione sarà possibile chiedere la disapplicazione con apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000.

CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI: DETASSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

In conversione al Decreto Sostegni viene previsto che la disposizione che consente di non tassare i canoni non percepiti a decorrere dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento, prima applicabile solo ai contratti sottoscritti dal 1° gennaio 2020, possa invece trovare applicazione per tutti i contratti, anche se sottoscritti precedentemente a tale data.

La tassazione dei canoni non riscossi

Secondo le previsioni dell'articolo 26, Tuir, i redditi fondiari vengono imputati al possessore dell'immobile indipendentemente dalla loro effettiva percezione; ne deriva, quindi, che il canone di locazione risulta imponibile a prescindere dalla relativa percezione con la conseguenza che, se anche il conduttore non avesse corrisposto il dovuto, le relative imposte dovute dal proprietario devono essere pagate all'Erario.

Tale previsione viene parzialmente mitigata, nel caso di immobili locati a uso abitativo, da una specifica deroga; in mancanza di riscossione dei canoni, era prevista la non tassazione dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

L'articolo 3-*quinquies*, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) era intervenuto sul tema, modificando il contenuto dell'articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, introducendo la possibilità di fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di **intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento**.

Tale disposizione era però applicabile unicamente per i contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2020, mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data si confermava l'applicazione della precedente disciplina che prevedeva, per la detassazione del canone non riscosso, la necessità di attendere la sentenza di convalida di sfratto del conduttore moroso.



L'articolo 6-septies, D.L. 41/2021, aggiunto in conversione, ha eliminato il riferimento ai contratti di nuova sottoscrizione, rendendo pienamente operativa l'esclusione dei canoni dalla data di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento, anche con riferimento ai contratti sottoscritti anteriormente al 1° gennaio 2020.

Va ricordato che tale disciplina opera con riferimento al periodo d'imposta 2020 e successivi, quindi non provoca alcun effetto retroattivo sulle precedenti annualità.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo luogo vengono illustrate le scadenze ad oggi note in merito al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte e dei contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nei modelli Redditi ed Irap 2021.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2020 E PRIMO ACCONTO 2021	
Persone fisiche non titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche non titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	20 agosto
3° rata con interessi	31 agosto
4° rata con interessi	30 settembre
5° rata con interessi	2 novembre
6° rata con interessi	30 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 giugno
Con maggiorazione dello 0,4%	30 luglio
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 30 giugno	
1° rata	30 giugno
2° rata con interessi	16 luglio
3° rata con interessi	20 agosto
4° rata con interessi	16 settembre
5° rata con interessi	18 ottobre
6° rata con interessi	16 novembre
Persone fisiche titolari di partita Iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 31 luglio	
1° rata	30 luglio
2° rata con interessi	20 agosto
3° rata con interessi	16 settembre
4° rata con interessi	18 ottobre



5° rata con interessi	16 novembre
Società di persone e associazioni di cui all'articolo 5, Tuir	
senza maggiorazione	30 giugno
con maggiorazione	30 luglio
Società di capitali – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31 maggio 2021	30 giugno
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura del bilancio	20 agosto
Bilancio non approvato	20 agosto
Società di capitali – con maggiorazione	
Bilancio approvato entro il 31 maggio 2021	30 luglio
Bilancio approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	30 agosto
Bilancio non approvato	30 agosto
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2021	
Per tutti	30 novembre

SCADENZE FISSE

16 giugno	<p>Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio:</p> <ul style="list-style-type: none">- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;- sui redditi di lavoro autonomo;- sulle provvigioni;- sui redditi di capitale;- sui redditi diversi;- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di maggio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di maggio.</p> <p>Imu – Versamento acconto 2021 Versamento da parte dei soggetti obbligati dell'acconto dell'Imposta Municipale Unica dovuta per il 2021.</p>
------------------	--



25 giugno	Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di maggio.
30 giugno	Dichiarazione Imu Scadenza per la trasmissione al comune territorialmente competente delle variazioni rilevanti ai fini del conteggio dell'imposta su fabbricati e terreni per il periodo di imposta 2020. Diritto annuale CCIAA Scadenza del versamento dovuto per l'anno 2021 alla Camera di Commercio territorialmente competente. Rivalutazione terreni e partecipazioni Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione di terreni e partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021 non in regime di impresa. Rivalutazione beni di impresa Scadenza del versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per il riconoscimento fiscale della rivalutazione effettuata nel bilancio 2020 dei beni di impresa e delle partecipazioni e dell'eventuale saldo attivo. Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.
15 luglio	Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati